

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, natura, sede, durata e ambito territoriale

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata "TUTELATI.CASA", di seguito anche "Associazione".
2. L'Associazione è promossa nell'ambito del Sistema TUTELATI, con il concorso di TUTELATI APS, ed è costituita quale organizzazione sindacale e di categoria della proprietà edilizia e immobiliare, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa non assume la qualifica di ente del Terzo settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
4. L'Associazione opera in ambito nazionale, anche mediante articolazioni territoriali, rappresentanze, delegazioni e rapporti federativi.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Autonomia e principi fondamentali

1. L'Associazione conserva piena autonomia giuridica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile e sindacale rispetto a TUTELATI APS e a qualunque altro ente promotore, federazione, confederazione o organizzazione cui aderisca o con cui collabori.
2. L'appartenenza al Sistema TUTELATI e gli impegni assunti mediante il Patto federativo non determinano direzione, controllo, rappresentanza organica o confusione patrimoniale tra le entità aderenti, salvo quanto espressamente deliberato dai rispettivi organi nei limiti di legge.
3. L'azione dell'Associazione è improntata ai principi di legalità, indipendenza, trasparenza, correttezza, competenza tecnica, tutela della proprietà immobiliare, equilibrio dei rapporti locativi e responsabilità verso il territorio.
4. L'Associazione rappresenta gli interessi generali e collettivi dei proprietari e degli altri titolari di diritti reali su immobili, con particolare attenzione ai piccoli e medi proprietari, senza assumere la rappresentanza esclusiva di singoli interessi in conflitto con quelli associativi.

Art. 3 - Il Sistema TUTELATI

1. Il Sistema TUTELATI è il modello stabile di coordinamento tra TUTELATI APS, TUTELATI.CASA e gli ulteriori soggetti che vi aderiscano mediante apposito accordo, finalizzato a integrare tutela civica, assistenza ai contribuenti e ai consumatori, rappresentanza della proprietà immobiliare, informazione e servizi.
2. Il Sistema TUTELATI non costituisce un autonomo soggetto giuridico, non dispone di un patrimonio comune e non sostituisce gli organi, le responsabilità o la contabilità delle entità che lo compongono.
3. Nell'ambito del Sistema TUTELATI, TUTELATI.CASA costituisce l'organizzazione specialistica della proprietà immobiliare e può utilizzare, secondo le regole sull'identità comune, la qualificazione "Sistema TUTELATI - Area Proprietà Immobiliare".
4. I rapporti organizzativi, operativi ed economici tra le entità del Sistema sono disciplinati dal Patto federativo,

dalle eventuali convenzioni esecutive, dalla Carta dei servizi e dagli altri atti adottati dai rispettivi organi competenti, assicurando in ogni caso la riconoscibilità del soggetto giuridico responsabile di ciascun atto e rapporto.

Art. 4 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di rappresentare, assistere e tutelare la proprietà edilizia e immobiliare in sede comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europea.

2. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

promuovere una gestione consapevole, sostenibile e giuridicamente corretta del patrimonio immobiliare;

- tutelare i proprietari e i locatori nei rapporti con conduttori, amministrazioni pubbliche, enti impositori, gestori di servizi, amministratori di condominio, operatori economici e professionisti;
- favorire lo sviluppo del mercato delle locazioni, con particolare riguardo ai contratti a canone concordato e alle politiche abitative territoriali;
- partecipare alla definizione di norme, accordi, protocolli, prassi e strumenti operativi riguardanti la proprietà immobiliare;
- promuovere la qualità dell'abitare, il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, la sicurezza, l'accessibilità e la rigenerazione urbana;
- fornire informazione, formazione, assistenza e strumenti tecnici agli associati;
- prevenire e comporre le controversie in materia immobiliare e locativa, anche mediante conciliazione, mediazione e altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Art. 5 - Attività istituzionali

1. Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può, a titolo esemplificativo:

- rappresentare la proprietà immobiliare presso Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Agenzie fiscali, autorità indipendenti, camere di commercio e ogni altro organismo pubblico o privato;
- promuovere, partecipare e intervenire a tavoli istituzionali, consultazioni, audizioni, osservatori, commissioni e gruppi di lavoro;
- elaborare proposte normative, regolamentari e amministrative e presentare memorie, osservazioni, istanze, petizioni e richieste di accesso;
- organizzare studi, ricerche, rilevazioni, banche dati, osservatori del mercato immobiliare, convegni, seminari, corsi e attività editoriali;
- prestare agli associati assistenza in materia locativa, condominiale, tributaria, catastale, urbanistica, energetica, assicurativa e patrimoniale, direttamente o tramite professionisti abilitati;
- predisporre e diffondere contratti tipo, moduli, linee guida, pareri, circolari, FAQ, software e strumenti di calcolo;
- stipulare convenzioni con professionisti, imprese, enti, associazioni e fornitori di servizi;
- promuovere procedure di conciliazione e assistenza stragiudiziale, ferme le attività riservate dalla legge;
- costituire o partecipare a fondazioni, enti, società strumentali, reti associative, federazioni o altre organizzazioni coerenti con gli scopi statutari, nei limiti di legge.

2. Le attività professionali riservate sono svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge, sulla base di incarichi autonomi e distinti.

Art. 6 - Accordi territoriali e contrattazione locativa

1. L'Associazione opera quale organizzazione della proprietà edilizia e immobiliare e può concorrere alla realizzazione degli accordi territoriali previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalla normativa attuativa.

2. A tal fine l'Associazione può:

- richiedere l'avvio dei tavoli di negoziazione e, nei casi previsti dalla legge, procedere direttamente alla loro convocazione;
- promuovere, negoziare, sottoscrivere, depositare, concorrere alla modifica, integrazione e, rinnovo, o adesione ad accordi territoriali relativi a singoli Comuni o a più Comuni, nonché accordi integrativi e altri accordi previsti dalla normativa vigente;
- partecipare ad accordi integrativi per grandi proprietà e a protocolli collegati alle politiche abitative;

- assistere le parti nella stipula dei contratti di locazione e svolgere le attività attribuite alle organizzazioni firmatarie dagli accordi territoriali e dalla legge;
- rilasciare, nei limiti consentiti, attestazioni di rispondenza e gli ulteriori atti eventualmente attribuiti alle organizzazioni firmatarie dalla normativa vigente e dagli Accordi territoriali;
- adottare regolamenti tecnici, procedure di controllo qualità, tariffari e sistemi di archiviazione delle pratiche.

3. La sottoscrizione di un accordo territoriale è autorizzata dal Consiglio Direttivo, che approva il mandato negoziale e individua il rappresentante incaricato della firma. Il Consiglio può conferire deleghe specifiche per singoli territori o procedimenti.

4. L'Associazione documenta nel tempo la propria rappresentatività mediante il numero e la distribuzione territoriale degli associati, le attività svolte, i servizi erogati, la presenza istituzionale e ogni altro elemento utile, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 7 - Patto federativo con TUTELATI APS

1. TUTELATI APS è ente promotore e partner federativo stabile di TUTELATI.CASA nell'ambito del Sistema TUTELATI.
2. I rapporti tra le due entità sono disciplinati da apposito Patto federativo, approvato dai rispettivi organi competenti, nel rispetto della reciproca autonomia giuridica, patrimoniale, contabile e sindacale.

Art. 8 - Servizi comuni, identità e rapporti economici

1. In attuazione del Patto federativo, TUTELATI.CASA può condividere con TUTELATI APS e con le altre entità del Sistema TUTELATI sedi, strutture, personale, collaboratori, strumenti, piattaforme e servizi organizzativi, amministrativi, informativi e tecnici. Le relative modalità operative, responsabilità e condizioni economiche sono disciplinate dal Patto federativo e dalle convenzioni esecutive, nel rispetto dell'autonomia e della separazione giuridica, patrimoniale e contabile delle entità coinvolte.

Art. 9 - Associati, associato promotore e terminologia

1. Nel presente Statuto i termini "socio" e "associato" sono equivalenti. Per uniformità e chiarezza è utilizzato il termine "associato", riservato esclusivamente a chi è formalmente ammesso e iscritto nel libro degli associati.

2. Possono essere ammessi come associati con diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto:

- le persone fisiche titolari, anche in comunione, di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su beni immobili;
- le persone fisiche che rivestano la qualità di locatore o concedente di un immobile in forza di un titolo legittimo;
- le società, gli enti, le fondazioni e le altre organizzazioni titolari di diritti immobiliari o che amministrano un patrimonio immobiliare proprio;
- le associazioni e i comitati rappresentativi di proprietari immobiliari o aventi tra le proprie finalità la tutela della proprietà immobiliare;
- gli enti senza scopo di lucro che abbiano promosso o sostenuto stabilmente la costituzione e lo sviluppo dell'Associazione

3. Possono inoltre essere ammessi come associati senza diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee, tutte le persone fisiche e giuridiche, anche non proprietarie di immobili, che siano interessate o che si occupino della tutela, della valorizzazione, della commercializzazione e di ogni altro aspetto che interessi la proprietà immobiliare.

4. TUTELATI APS assume la qualità di associato promotore istituzionale di TUTELATI.CASA, in considerazione del ruolo svolto nella costituzione dell'Associazione e nella promozione e nello sviluppo del Sistema TUTELATI. In ragione di tale qualifica, a TUTELATI APS spettano i diritti associativi ordinari nonché le specifiche prerogative disciplinate dal regolamento assembleare ed elettorale a tutela dell'identità, della continuità e delle finalità del Sistema TUTELATI.

5. La qualità di associato è a tempo indeterminato, non può essere temporanea ed è personale. Per gli enti associati i diritti sono esercitati dal legale rappresentante o da un delegato formalmente designato.

6. Professionisti, amministratori, operatori economici ed esperti che non acquisiscano la qualità di associato possono comunque collaborare con l'Associazione, sostenerne l'attività o aderire al Sistema TUTELATI secondo i

relativi regolamenti, senza acquisire per ciò solo la qualità di associato. i.

Art. 10 - Aderenti al Sistema TUTELATI

1. Sono “aderenti al Sistema TUTELATI” le persone e gli enti che, senza acquisire la qualità di associato di tutte le entità del Sistema, accedono a servizi, iniziative o convenzioni comuni in forza dell'appartenenza a una di esse o di uno specifico rapporto di adesione.
2. Ogni associato di TUTELATI.CASA aderisce, per la durata del rapporto associativo, al Sistema TUTELATI e può accedere ai servizi comuni alle condizioni stabilite dal Patto federativo e dalla Carta dei servizi.
3. L'adesione al Sistema non attribuisce la qualità di associato di TUTELATI APS, non comporta iscrizione nel relativo libro degli associati e non conferisce diritti di voto, elettorato, partecipazione assembleare o altri diritti sociali presso tale ente.
4. Chi intenda acquisire anche la qualità di associato di TUTELATI APS deve presentare autonoma domanda secondo il relativo statuto. L'eventuale quota dovuta e le agevolazioni applicabili sono determinate da TUTELATI APS nel rispetto delle proprie regole.
5. Gli aderenti al Sistema che non siano associati di TUTELATI.CASA non sono iscritti nel libro degli associati dell'Associazione, non partecipano alla sua vita democratica e non sono computati ai fini della rappresentatività della proprietà immobiliare.
6. La cessazione del rapporto associativo con TUTELATI.CASA determina la cessazione dell'adesione al Sistema derivata da tale rapporto, fatti salvi i servizi già richiesti e le obbligazioni già sorte.

Art. 11 - Ammissione

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione e può delegare tale funzione al Presidente o a uno o più Consiglieri.
2. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione è ammesso ricorso alla prima Assemblea utile, che decide in via definitiva.
3. L'ammissione acquista efficacia con l'iscrizione nel libro degli associati e il versamento della quota dovuta.

Art. 12 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di:
 - partecipare alle attività associative e utilizzare i servizi di TUTELATI.CASA e quelli del Sistema TUTELATI secondo il Patto federativo, la Carta dei servizi, i regolamenti e i tariffari vigenti;
 - ricevere informazione sulle attività, sulle deliberazioni e sui rendiconti;
 - partecipare e votare alle Assemblee;
 - eleggere ed essere eletti alle cariche associative;
 - presentare proposte, istanze e candidature.
2. Il diritto di voto è esercitabile dopo novanta giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.

Art. 13 - Doveri degli associati

1. Gli associati devono:
 - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - versare la quota associativa e gli eventuali contributi associativi entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - collaborare al perseguimento degli scopi e tutelare il nome, l'autonomia e la reputazione dell'Associazione e del Sistema TUTELATI;
 - fornire informazioni veritiere e aggiornate quando necessarie per i servizi richiesti o per documentare la rappresentatività;
 - osservare riservatezza, correttezza e buona fede nei rapporti associativi;
 - astenersi dall'utilizzare l'Associazione per finalità personali incompatibili con gli interessi collettivi rappresentati.

Art. 14 - Recesso, sospensione ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per recesso, morte o estinzione dell'ente associato, perdita dei requisiti, esclusione o decadenza conseguente al mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.
2. Il recesso è comunicato per iscritto e produce effetto dalla ricezione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già sorte.
3. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione cautelare o l'esclusione per gravi violazioni statutarie, comportamento contrario agli scopi, danno materiale o reputazionale all'Associazione, dichiarazioni false o conflitto non dichiarato.
4. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. Fino alla decisione, l'associato resta sospeso.
5. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasferibili.

Art. 15 - Quote, contributi e servizi

1. La quota associativa annuale di TUTELATI.CASA è determinata dal Consiglio Direttivo, eventualmente in misura differenziata secondo criteri oggettivi riferiti alla natura dell'associato o all'articolazione territoriale, senza attribuire diritti di voto plurimo.
2. La quota associativa di TUTELATI.CASA comprende l'adesione al Sistema TUTELATI e l'accesso ai servizi comuni indicati nella Carta dei servizi. Tale adesione non attribuisce la qualità di associato di TUTELATI APS. Le condizioni di accesso agli ulteriori servizi resi dalle singole entità del Sistema sono disciplinate dal Patto federativo e dalla Carta dei servizi.
3. Il Consiglio Direttivo può stabilire contributi specifici e corrispettivi per servizi, istruttorie, attestazioni, formazione, pubblicazioni e altre attività, nel rispetto della disciplina fiscale applicabile. Il Patto federativo e la Carta dei servizi individuano separatamente le somme dovute a TUTELATI.CASA, quelle dovute a TUTELATI APS per i servizi da essa direttamente resi e quelle dovute a professionisti o ad altri soggetti.
4. Il pagamento di un servizio o di un contributo specifico non attribuisce né sostituisce la qualità di associato. La quota associativa è distinta dai corrispettivi e dai contributi specifici eventualmente dovuti.
5. La Carta dei servizi indica le prestazioni comprese nella quota, le eventuali condizioni agevolate riconosciute agli aderenti al Sistema e le attività escluse o soggette a separato incarico.

Art. 16 - Articolazioni territoriali

1. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni, delegazioni, coordinamenti provinciali o comunali e nominare i relativi responsabili.
2. Le articolazioni territoriali sono strutture interne prive di autonoma soggettività giuridica e fiscale, patrimonio proprio e di autonoma rappresentanza legale propria, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e specifica regolamentazione.
3. I responsabili territoriali operano nei limiti delle deleghe ricevute e rendicontano periodicamente al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'eventuale organo di controllo o revisione, se nominato.

Art. 18 - Assemblea: composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.
2. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è comunicata almeno otto giorni prima mediante, alternativamente, posta elettronica ordinaria

o pubblicazione nell'area riservata del sito internet dell'Associazione. L'avviso indica data, ora, luogo, modalità di partecipazione e ordine del giorno.

4. L'Assemblea può svolgersi in presenza, in videoconferenza o in forma mista, purché siano garantite identificazione, partecipazione, intervento e voto.

5. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Art. 19 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto d'esercizio;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo;
- determina, ove previsto, i compensi delle cariche;
- decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione;
- approva i regolamenti di propria competenza;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dallo Statuto o sottoposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione, riconoscimento della personalità giuridica e scioglimento dell'Associazione.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un terzo degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a due, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea che lo nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e può eleggere uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

4. In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione fino alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo le deliberazioni riguardanti persone.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attua gli indirizzi associativi e predispone il programma annuale;
- delibera sulle ammissioni, sospensioni ed esclusioni;
- determina quote, contributi, tariffari e condizioni dei servizi;
- approva accordi territoriali, mandati negoziali, adesioni, protocolli e convenzioni;
- nomina delegati, responsabili territoriali, componenti di commissioni e soggetti autorizzati a firmare Attestazioni;
- adotta procedure tecniche, sistemi di controllo qualità e misure assicurative;
- predispone il rendiconto e cura gli adempimenti fiscali, amministrativi e privacy;
- delibera l'adesione a federazioni e il recesso dalle stesse, salvo che il rapporto comporti limitazioni sostanziali dell'autonomia, nel qual caso decide l'Assemblea;

- assume dipendenti e conferisce incarichi a professionisti e collaboratori;
- istituisce articolazioni territoriali e approva i regolamenti interni.
- approva, modifica, sospende e delibera la cessazione del Patto federativo con TUTELATI APS, nonché le relative convenzioni esecutive, salvo che le relative disposizioni comportino modificazioni dello Statuto o limitazioni strutturali e permanenti dell'autonomia dell'Associazione riservate all'Assemblea.

Art. 22 - Presidente e rappresentanza legale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende alle attività.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firma gli atti, i contratti, le convenzioni e gli accordi autorizzati.
3. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni. Non può esercitare d'urgenza competenze riservate all'Assemblea.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere designato dal Consiglio.

Art. 23 - Organi tecnici e consultivi

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato tecnico-scientifico e commissioni dedicate a locazioni, fiscalità, urbanistica, condominio, energia, comunicazione e altre materie immobiliari.
2. Possono farne parte anche esperti non associati. Gli organi tecnici hanno funzioni consultive e non rappresentano l'Associazione verso terzi, salvo specifica delega.
3. Il Consiglio può adottare un regolamento tecnico per le attività di assistenza contrattuale, calcolo dei canoni, attestazione e controllo qualità.

Art. 24 - Attestazioni e responsabilità tecnica

1. Le Attestazioni e gli altri atti tecnici attribuiti all'Associazione dalla legge o dagli accordi territoriali sono rilasciati esclusivamente da persone formalmente incaricate da TUTELATI.CASA e dotate di adeguata competenza.
2. Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento tecnico le modalità di istruttoria, verifica, controllo, delega, firma e archiviazione delle Attestazioni e degli altri atti tecnici.
3. Le fasi preparatorie e amministrative possono essere affidate, in attuazione del Patto federativo, a TUTELATI APS o ad altre strutture del Sistema; TUTELATI.CASA conserva in ogni caso il controllo finale, la decisione, la firma e la responsabilità dell'Attestazione.

Art. 25 - Risorse economiche e attività commerciali

1. Le risorse dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi specifici, corrispettivi per servizi, liberalità, contributi pubblici e privati, proventi di pubblicazioni, formazione, convenzioni, rapporti federativi, riparti o rimborsi di costi comuni e ogni altra entrata lecita.
2. L'Associazione può svolgere attività commerciali strumentali o connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto degli obblighi fiscali e contabili applicabili e, quando necessario, mediante distinta organizzazione o separata contabilità.
3. Il patrimonio e le entrate sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 26 - Divieto di distribuzione

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. Gli eventuali avanzi sono destinati alle attività istituzionali, al rafforzamento patrimoniale, alla formazione, alla comunicazione, ai servizi e allo sviluppo territoriale.

Art. 27 - Esercizio sociale e rendiconto

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 28 - Organo di controllo e revisione

1. L'Assemblea può nominare un revisore unico o un organo di controllo, determinandone competenze, durata e compenso.

2. L'organo vigila sulla correttezza amministrativa e contabile e riferisce annualmente all'Assemblea.

Art. 29 - Responsabilità e fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati e dalle altre entrate dell'Associazione.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune; rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione.

2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Regolamenti e norma finale

1. Per l'attuazione del presente Statuto l'Associazione può adottare regolamenti organizzativi, amministrativi, territoriali, tecnici, economici e deontologici, nonché il Patto federativo, le convenzioni esecutive e la Carta dei servizi.

2. Per quanto non previsto si applicano gli articoli 36 e seguenti del Codice civile, la normativa fiscale degli enti associativi e delle associazioni sindacali e di categoria, la legge 9 dicembre 1998, n. 431, il decreto interministeriale 16 gennaio 2017 e le altre disposizioni vigenti.